

Bauherr/ Committente

ALPENPANA GMBH

39047 ST. CHRISTINA (BZ)
Str. Cisles 7
Telefon: 335/225600
E-Mail: info@alpenpana.com
PEC: alpenpanasrl@pec.it

Der Bauherr / Il committente

Projekt

Progetto

Verlegung der Aufstiegsanlage
MONTE PANA in der Skizone
MONTE PANA-CIAMPINOI-
SELLAJOCH

Spostamento dell'impianto di
risalita MONTE PANA nella zona
sciistica MONTE PANA-CIAMPINOI-
PASSO SELLA

Dokumentensatz

Elenco documenti

DEFINITIVES PROJEKT - UVP Okt. 2021

PROGETTO DEFINITIVO - VIA Ott. 2021

Inhalt

Contenuto

BEILIEGENDE DOKUMENTATION

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA



BÜROGEMEINSCHAFT · STUDIO ASSOCIATO BCG INGENIEURE
STR. VIA PILLHOF 17 · 39057 EPPAN a.d. Weinstraße · APPIANO s.s.d. VINO (BZ)
TEL 0039 0471 1963700 · INFO@BCG-ING.EU · WWW.BCG-ING.EU
ANDREA 0039 348 4423766 · ERWIN 0039 335 6784366
MWST NR · PART IVA 03042160212

Der Projektant / Il progettista

Projektleiter capo progetto		Bearbeiter elaboratore		Prüfer controllore	Freigabe approvazione	Projektnummer numero progetto
A. Boghetto		D. Doff Sotta		A. Boghetto	A. Boghetto	BCG20-024
Datum data	Bearbeiter elaboratore	Rev. rev.	Art der Änderung tipo di modifica		Dokumentkodex codice documento	
12.10.2021	D. Doff Sotta	0			B20024DOC684	
					Satz / Elenco	
					DEF - VIA	
					Anlage / Allegato	
					64	



DEKRET

DECRETO

DES LANDESRATES
FÜR MOBILITÄT

DELL'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ

Nr.

N°

623/38.3

vom

del

12.11.2007

BETREFF:

OGGETTO:

Erneuerung der Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs M 65 m St.Christina – Monte Pana in der Gemeinde St. Christina in Gröden

Rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico M 65 m S.Cristina – Monte Pana sita in Comune di S.Cristina Val Gardena

Der Landesrat

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 9,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das am 22. August 2007 eingelangte Gesuch, mit welchem die Mo.Pa. GmbH mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Pana 45, um die Erneuerung der Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs M 65 m St.Christina – Monte Pana ansucht; bei der Seilbahn handelt es sich um eine, in der Gemeinde St. Christina in Gröden bereits errichtete Doppelsesselbahn mit fixen Klemmen,
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- die üblichen Unterlagen, die dem Gesuch beigelegt sind,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

und

verfügt:

- 1) Der Mo.Pa. GmbH (Steuernummer 00099430217) mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Pana 45, wird im Sinne

L'Assessore,

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 9;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- la domanda di data prot. 22 agosto 2007 con la quale la Mo.Pa. S.r.l. con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Pana, 45, chiede il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 65 m S.Cristina – Monte Pana già realizzata mediante una seggiovia biposto ad attacchi fissi nel territorio del Comune di S.Cristina Val Gardena;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la documentazione di rito allegata alla citata domanda;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

decreta:

- 1) E' accordata - agli effetti della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, ed in base al parere dell'Ufficio trasporti

des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, und auf Grund des Bescheides des Amtes für Seilbahnen Nr. 167/2007 vom 14. September 2007 die Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs M 65 m St.Christina – Monte Pana für 16 (sechzehn) Jahre erneuert, und zwar ab dem 19. Dezember 2007.

- 2) Die Seilbahn (in der Gemeinde St. Christina in Gröden gelegen), es handelt sich dabei um eine Doppelsesselbahn mit fixen Klemmen mit einer Beförderungskapazität von 900 Pers./h, wird in die zweite Kategorie eingestuft, und sie ist demnach gemäß Artikel 21 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, gemeinnützig.
- 3) Der Konzessionär ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

AF/

DER LANDESRAT L'ASSESSORE

Dr. Thomas Widmann






funiviari n. 167/2007 del 14 settembre 2007 alla Mo.Pa. S.r.l. (codice fiscale 00099430217) con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Pana, 45, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dal 19 dicembre 2007, il rinnovo della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 65 m S.Cristina – Monte Pana.

- 2) La linea (sita in Comune di S.Cristina Val Gardena), realizzata mediante una seggiovia biposto ad attacchi fissi avente una potenzialità di trasporto di 900 pers./h, è assegnata alla seconda categoria e quindi è di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
- 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor	Il direttore d'ufficio
12.11.2007	Dr. Ing. Markus Pitscheider
	
Datum / Unterschrift	data / firma
Der Abteilungsdirektor	Il direttore di ripartizione
12.11.2007	dott. ing. Roberto Rubbo
	
Datum / Unterschrift	data / firma

Laufendes Haushaltsjahr	Esercizio corrente	
zweckgebunden	<input type="text"/>	impegnate
vorgemerkt	<input type="text"/>	prenotate
als Einnahmen ermittelt	<input type="text"/>	accertate in entrata
auf Kapitel	<input type="text"/>	su capitolo
Vorgang	<input type="text"/>	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben/Einnahmen

Il direttore dell'ufficio spese/entrate

Datum / Unterschrift data / firma

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

23.11.2007

Datum / Unterschrift

data / firma

**IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DER ABTEILUNGSDIREKTOR**
Dr. Ing. Roberto Rubbo

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:



DEKRET

DECRETO

DES LANDESRATES
FÜR MOBILITÄT

DELL'ASSESSORE PROVINCIALE
ALLA MOBILITÀ

Nr.

N°

691/38.3

vom

del

22.11.2007

BETREFF:

OGGETTO:

Abtretung der Konzession für die Seilbahn
des öffentlichen Verkehrs M 65 m
St.Christina – Monte Pana in der Gemeinde
St. Christina in Gröden

Cessione della concessione per la linea di
trasporto funiviario in servizio pubblico
M 65 m S.Cristina – Monte Pana sita in
Comune di S.Cristina Val Gardena

Der Landesrat

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

- das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, und zwar unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 12,
- das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61,
- das Dekret des Landesrates für Mobilität vom 12. November 2007, Nr. 623/38.3, mit welchem der Mo.Pa. GmbH mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Pana 45, die Konzession für die Seilbahn des öffentlichen Verkehrs M 65 m St.Christina – Monte Pana erteilt worden ist; es handelt sich dabei um eine in der Gemeinde St. Christina in Gröden bereits errichtete Doppelsesselbahn mit fixen Klemmen,
- den notariellen Akt des Dr. Luca Barchi, Bozen, vom 13. November 2007, Urkundenrolle Nr. 11630, Sammlung Nr. 5016, mittels welchem die Abtretung des Betriebszweiges „St.Christina – Monte Pana“ zu Gunsten der Alpenpana GmbH beschlossen wurde,
- das am 21. November 2007 eingelangte Gesuch, mit welchem der Konzessionär um die Ermächtigung ansucht, die genannte Seilbahn und die entsprechende Konzession an die Alpenpana GmbH mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Cisles 7, abtreten zu können,
- den Beschluss der Landesregierung vom 3. Februar 1997, Nr. 323, betreffend die Genehmigung des Standard-Auflagenheftes zu Seilbahnkonzessionen,
- den Beschluss der Landesregierung vom 25. September 2000, Nr. 3481, über die Übertragung von Befugnissen gemäß Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, sowie das Dekret des Landeshauptmanns vom 21. April 2004, Nr. 60/2.0, abgeändert mit Dekret des Landeshauptmanns vom 26. August 2004, Nr. 141/2.0, über die Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den wirklichen Landesräten,

L'Assessore,

Visti:

- la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in particolare l'articolo 12;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61;
- il decreto dell'Assessore provinciale alla mobilità del 12 novembre 2007, n. 623/38.3, con il quale è stata accordata alla Mo.Pa. S.r.l. con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Pana, 45, la concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 65 m S.Cristina – Monte Pana, linea già realizzata mediante un seggiovia biposto ad attacchi fissi nel territorio del Comune di S.Cristina Val Gardena;
- l'atto notarile del dott. Luca Barchi, Bolzano, del 13 novembre 2007, rep. n. 11630, racc. n. 5016, con il quale ha avuto luogo il cessione del ramo d'azienda "S.Cristina Monte Pana" a favore della Alpenpana S.r.l.;
- la domanda di data prot. 21 novembre 2007 con la quale il concessionario chiede l'autorizzazione per la cessione della predetta linea e della relativa concessione alla Alpenpana S.r.l. con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Cisles, 7;
- la deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 1997, n. 323, concernente l'approvazione del disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie;
- la deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 3481, concernente la delega di funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 aprile 2004, n. 60/2.0, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 2004, n. 141/2.0, relativo alla ripartizione degli affari tra gli assessori effettivi;

und

verfügt:

decreta:

- 1) Die Alpenpana GmbH (Steuernummer 02562290219) mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Cisles 7, wird im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, als Konzessionär der Seilbahn des öffentlichen Verkehrs M 65 m St.Christina – Monte Pana in Nachfolge der Mo.Pa. GmbH (Steuernummer 00099430217) mit Sitz in St. Christina in Gröden, Str. Pana 45, anerkannt, und zwar auf Grund des notariellen Vertrages des Dr. Luca Barchi, Bozen, vom 13. November 2007.
- 2) Die Konzession für die Seilbahn, es handelt sich dabei um eine in den Gemeinden St. Christina in Gröden errichtete Doppelsesselbahn mit fixen Klemmen, behält die mit Dekret des Landesrates für Mobilität vom 12. November 2007, Nr. 623/38.3, festgelegte Fälligkeit bei.
- 3) Der Konzessionsübernehmer ist verpflichtet, nicht nur die Rechtsvorschriften über den Bau und den Betrieb von Seilbahnen des öffentlichen Verkehrs sondern auch alle Vorschriften im Standard-Auflagenheft zu Seilbahnkonzessionen, das von der Landesregierung mit Beschluss vom 3. Februar 1997, Nr. 323, genehmigt und im Amtsblatt der Region Nr. 16/I-II vom 1. April 1997 veröffentlicht wurde, zu beachten.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region auszugsweise zu veröffentlichen.

- 1) È riconosciuto la Alpenpana S.r.l. (codice fiscale 02562290219) con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Cisles, 7, - ai sensi della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 – concessionario della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata M 65 m S.Cristina – Monte Pana, intendendosi la stessa subentrata alla Mo.Pa. S.r.l. (codice fiscale 00099430217) con sede in S.Cristina Val Gardena, Str. Pana, 45, in base all'atto notarile del dott. Luca Barchi, Bolzano, del 13 novembre 2007.
- 2) La concessione della linea, realizzata nel Comune di S.Cristina Val Gardena mediante una seggiovia biposto ad attacchi fissi, assume la scadenza fissata dal decreto dell'Assessore provinciale alla mobilità del 12 novembre 2007, n. 623/38.3.
- 3) E' fatto obbligo al concessionario di osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo per le concessioni funiviarie, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 3 febbraio 1997, n. 323, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I-II del 1° aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

AF/

DER LANDESRAT L'ASSESSORE

Dr. Thomas Widmann

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor
22.11.2007 
Datum / Unterschrift

Il direttore d'ufficio
Dr. Ing. Markus Pitscheider
data / firma

Der Abteilungsdirektor
22.11.2007 
Datum / Unterschrift

Il direttore di ripartizione
dott. ing. Roberto Rubbo
data / firma

Laufendes Haushaltsjahr	Esercizio corrente
zweckgebunden <input type="text"/>	impegnate
vorgemerkt <input type="text"/>	prenotate
als Einnahmen ermittelt <input type="text"/>	accertate in entrata
auf Kapitel <input type="text"/>	su capitolo
Vorgang <input type="text"/>	operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben/Einnahmen
Il direttore dell'ufficio spese/entrate

Datum / Unterschrift data / firma

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

05 DIC. 2007

Datum / Unterschrift

data / firma

**DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
DER ABTEILUNGSDIREKTOR
Dr. Ing. Roberto Rubbo**

Abschrift ausgestellt für:

Copia rilasciata a:



TECHNISCHES GUTACHTEN Nr. 38/2021

Nach Einsicht in das Ansuchen der Gemeinde Wolkenstein in Gröden eingereicht am 12.04.2021, Prot. Nr. 0270299, um Ausstellung eines technischen Gutachtens zum seilbahntechnischen Vorprojekt vom Februar 2021, unterzeichnet von Dr. Ing. Andrea Boghetto, für die Erneuerung und Änderung der bestehenden Aufstiegsanlage mit der Bezeichnung **M65m „St. Christina - Monte Pana“** durch eine neue kuppelbare 10er Kabinenbahn mit Verschiebung der Talstation auf das Gemeindegebiet von Wolkenstein – Örtlichkeit Ruacia, nach Einsicht in die Erklärung über die nicht bestehende Erdrutsch- und Lawinengefahr gemäß Art. 15 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61, unterzeichnet von Dr. Agr. Peter Stuflesser sowie in das geologische Gutachten des Dr. Geol. Vittorio Zamai,

wird gemäß Artikel 9, Absatz 5 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 12. Jänner 2012, Nr. 3 das

PARERE TECNICO n° 38/2021

Vista la richiesta da parte del Comune di Selva di Val Gardena presentata in data 12.04.2021, Prot. Nr. 0270299, per il rilascio di un parere tecnico relativo al progetto preliminare funiviario di febbraio 2021, a firma del dott. ing. Andrea Boghetto, per il rinnovo e la modifica dell'esistente impianto di risalita denominato **M65m S. Cristina - Monte Pana** attraverso una nuova cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico con spostamento della stazione di valle nel territorio comunale di Selva – località Ruacia, vista la dichiarazione sull'assenza di pericolo da frana e valanghe secondo art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale del 13 novembre 2006, n.61, da parte del Dr. Agr. Peter Stuflesser così come la relazione geologica del dott. geol. Vittorio Zamai,

ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Decreto del Presidente della Provincia 12.01.2012, n° 3, si esprime

POSITIVE GUTACHTEN

über die Errichtbarkeit des oben genannten Vorhabens ausgestellt, zum Zwecke der Eintragung in das Skipistenregister.

bearb. von
esam.da

Firmato digitalmente da: Werner Josef Kofler
Data: 22/04/2021 10:23:20

Bozen / Bolzano, **22.04.2021**

PARERE POSITIVO

sulla realizzabilità dell'opera di cui sopra, ai fini dell'inserimento nel registro delle piste da sci.

Der geschäftsführende Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio reggente

Nicola Barbolini

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Nicola Barbolini
Data: 22/04/2021 12:07:48

Jahresgebühr

gebührenfrei - esente da
canone

Canone annuo

Autonome Provinz Bozen-Südtirol



Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Abteilung 12
Straßendienst
Verwaltungsamt für Straßen

Ripartizione 12
Servizio strade
Ufficio amministrativo strade

Stempelmarke beglichen
Marca da bollo assolta

KONZESSION CONCESSIONE

13206	09/03/2021
Nr.	Datum

ÜBERQUERUNG MIT KABINENBAHN

ATTRAVERSAMENTO AEREO CON CABINOVIA

zwischen km 17+550 und 17+650

tra i km 17+550 e 17+650

der SS. 242 Grödental und Sellajoch

della S.S. 242 di Val Gardena e Passo Sella

Örtlichkeit
Wolkenstein In Gröden

Località
Selva Di Val Gardena

Mit Dekret des Landeshauptmanns vom 10. Juli 2006, Nr. 33, ist die neue Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes in der Provinz Bozen erlassen worden;

Con decreto del Presidente della Provincia del 10 luglio 2006, n. 33 è stato emanato il nuovo regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella provincia di Bolzano;

mit Dekret des Landeshauptmanns vom 20. Januar 2010, Nr. 7 ist die Abänderung der Verordnung über die Anwendung der Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes in der Provinz Bozen erlassen worden;

con decreto del Presidente della Provincia del 20 gennaio 2010, n. 7 è stata emanata la modifica del regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche nella provincia di Bolzano;

Der Antragsteller **ALPENPANA SRL**, mit Sitz in **39047 S. CRISTINA VAL GARDENA, STR. CISLES 7**, hat am **17/02/2021** den Antrag gestellt, eine Konzession für **die Überquerung mit einer Kabinenbahn** zu erhalten;

Il richiedente **ALPENPANA SRL**, con sede a **39047 S. CRISTINA VAL GARDENA, STR. CISLES 7**, ha inoltrato il **17/02/2021** la richiesta di una concessione per **l'attraversamento aereo con una cabinovia**;

das gebietsmäßig zuständige technische Amt des Straßendienstes der Landesverwaltung hat den Antrag geprüft und ein technisches Gutachten dazu abgegeben;

l'ufficio tecnico del servizio strade dell'amministrazione provinciale territorialmente competente ha esaminato la richiesta e redatto un parere tecnico;

der Antragsteller hat die von der Landesverwaltung vorgegebenen Bedingungen, d.h. die technischen Vorschriften und die Verwaltungsaufgaben zum Zeichen der Annahme unterschrieben;

il richiedente ha sottoscritto in segno di accettazione le condizioni richieste dall'amministrazione provinciale, cioè le prescrizioni tecniche e l'osservanza degli adempimenti amministrativi;

mit Dekret des Direktors der Abteilung 12.0 Straßendienst vom 22.05.2020, Nr. 8550/2020, ist dem Direktor des Verwaltungsamtes für Straßen 12.7 und bei dessen Abwesenheit seinem Stellvertreter, die Befugnis für den Erlass der Konzessionen und der Genehmigungen im Bereich der Straßendomäne übertragen worden.

Auf diese Rechtsgrundlagen aufbauend

v e r f ü g t

der Direktor des Verwaltungsamtes für Straßen 12.7:

1. dem Antragsteller **ALPENPANA SRL** die Konzession für **die Überquerung mit einer Kabinenbahn** zu erlassen;
2. gegenwärtige Konzession wird unbeschadet der Rechte Dritter und der Zuständigkeit jeder anderen Körperschaft oder Verwaltung gewährt;
3. gegenwärtige Konzession hat eine Gültigkeit von 29 Jahren;
4. gegenwärtige Konzession gilt auch als Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten.

Gegen dieses Dekret kann innerhalb von 45 Tagen ab dessen Zustellung Aufsichtsbeschwerde an die Landesregierung eingebracht werden.

DER AMTSDIREKTOR

Dott. Massimo Tomio
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet
sottoscritto con firma digitale)

con decreto del Direttore della ripartizione 12.0 servizio strade del 22.05.2020, n. 8550/2020, è stata delegata al Direttore dell'Ufficio amministrativo strade 12.7 ed in sua assenza al suo sostituto la funzione amministrativa riguardante il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nell'ambito del demanio stradale.

Sulla base di tali fonti normative il Direttore dell'Ufficio amministrativo strade 12.7

d e c r e t a

1. di rilasciare al richiedente **ALPENPANA SRL** la concessione per **l'attraversamento aereo con una cabinovia**;
2. la presente concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi e la competenza di ogni altro ente o altra amministrazione;
3. la presente concessione ha la durata di 29 anni;
4. la presente concessione vale anche come autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso gerarchico alla Giunta provinciale entro il termine di 45 giorni dalla sua notifica.

IL DIRETTORE D'UFFICIO

Agentur für Bevölkerungsschutz
Amt für öffentliches Wassergut



Agenzia per la Protezione civile
Ufficio Demanio idrico

BEWILLIGUNGSDEKRET:

DECRETO DI CONCESSIONE

B - 89	15.07.2021	2021/188
Nr. – n.	Datum - data	Akte – pratica

Betrifft: Verlegung der Aufstiegsanlage "Monte Pana" samt Überquerung des Grödnerbaches, des Ampezzanbaches und des Culacbaches in der Gemeinde St. Christina und Wolkenstein

Oggetto: Spostamento impianto di risalita "Monte Pana" e attraversamento del rio Gardena, rio Ampezzan e del rio Culac nei comuni di Selva Gardena e Santa Cristina Valgardena

Der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Bevölkerungsschutz

L'Assessore all'Agricoltura, alle Foreste, al Turismo e alla Protezione civile

- Nach Einsicht in das vom Antragsteller zum Zeichen der Annahme unterschriebene Auflagenheft;
- Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35;
- Nach Einsicht in den Art. 10 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 28. Oktober 1994, Nr. 49;

- Visto il disciplinare delle condizioni e norme particolari sottoscritto dal richiedente per accettazione;
- Vista la legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35;
- Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 28 ottobre 1994, n. 49;

verfügt:

decreta:

1. Unbeschadet der Rechte Dritter und der Zuständigkeit jeder anderen Körperschaft oder Verwaltung wird der

1. Salvi i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente o Amministrazione, viene accordata alla

ALPENPANA GMBH

ALPENPANA S.R.L.

STR. CISLES 7

STR. CISLES 7

39047 ST.CHRISTINA IN GRÖDEN

39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA

die oben bezeichnete Bewilligung unter Auferlegung der im Auflagenheft angegebenen besonderen Vorschriften, die einen wesentlichen Teil dieses Dekretes bilden, gewährt.

la concessione sopra indicata subordinatamente all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel disciplinare che fa parte integrante del presente decreto.

2. **Die vorliegende Bewilligung gilt bis zur Auflassung des Bauwerkes.**

2. **La validità della presente concessione cessa nel momento in cui viene meno l'esercizio dell'opera.**

Der Landesrat

L'Assessore

- Arnold Schuler -
(digital unterschrieben – firmato digitalmente)

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb der Ausschlussfrist von 45 Tagen, ab Zustellung oder Mitteilung, im Verwaltungswege bei der Südtiroler Landesregierung Aufsichtsbeschwerde im Sinne von Art. 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, eingebracht werden (mit Stempelsteuer 16,00.- €).

Contro questo atto amministrativo può essere presentato, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa, ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (con imposta di bollo).

AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

*Agentur für Bevölkerungsschutz- Agenzia per la Protezione civile
Amt für öffentliches Wassergut -Ufficio demanio idrico*

pratica: 2021/188 - B

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per **attraversamento** di beni appartenenti al demanio idrico provinciale con **funivia** chiesta con istanza di data **19.02.2021** dalla **ALPENPANA S.R.L., STR. CISLES 7, 39047 SANTA CRISTINA VALGARDENA**, part.IVA/cod.fisc. **02562290219**.

Art. 1: L'attraversamento del **Rio Gardena**, a.p. **BZ.0129 (I)**, corrispondente alla p.f. **1154/1 C.C. SELVA**, del **Rio Ampezzan**, a.p. **BZ.0150 (I.185)**, corrispondente alle p.f. **1165 C.C. SELVA**, e p.f. **2579 C.C. SANTA CRISTINA**, del **Rio Culac**, a.p. **BZ.0147 (I.180)**, C.C. **SANTA CRISTINA**, nel comune di **SANTA CRISTINA VALGARDENA** e **Selva di VALGARDENA**, avviene in località **Monte Pana**.

Art. 2: L'opera deve essere realizzata conformemente al progetto del **Dr. Ing. A. Borgetto** di data **12.02.2021** nel rispetto delle integrazioni e prescrizioni indicate nelle condizioni particolari.

Art. 3: Caratteristiche delle opere:

Stazione di valle presso stazione di valle funivia "Saslong" ed arrivo a Monte Pana nei pressi stazione di monte del vecchio impianto "Monte Pana" (vedi progetto presentato)

La funivia attraversa il rio Gardena nei pressi della stazione di valle, dopo ca. 180 m attraversa il rio Ampezzan e presso la stazione di monte il rio Culac.

L'impianto prevede un franco netto di sorvolo pari ad almeno 10 m misurato tra il letto di scorrimento dei torrenti interessati ed il lato inferiore della cabina in transito.

Nessuna modifica/innovazione può essere apportata alle predette opere senza preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia.

Art. 4: Per tutto il periodo di validità della concessione il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse, riparando prontamente tutti i danni che potessero arrecarsi alle opere predette.

Resta in facoltà dell'Amministrazione procedere a tutte quelle visite e ispezioni che stimerà necessarie per verificare che gli obblighi prescritti al concessionario siano rigorosamente rispettati.

Il concessionario deve provvedere al montaggio ed alla manutenzione dei cartelli indicatori e della segnaletica.

Art. 5: Deve essere sempre garantito il libero deflusso delle acque.

È in facoltà dell'Amministrazione sospendere o impedire temporaneamente l'utilizzo dell'opera concessa in caso di piene, di pericolo di inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui ciò apparisse necessario.

Art. 6: Il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, deve costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'assetto dell'alveo e delle difese idrauliche, nonché ad altre opere o beni sia pubblici che privati.

È pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione provinciale da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

L'Amministrazione declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua.

Art. 7: A giudizio dell'Amministrazione concedente, la concessione può essere modificata o revocata nell'interesse pubblico o del buon regime idraulico o per altri giusti motivi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli ad alcun compenso o risarcimento.

Art. 8: L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre in ogni momento nuove prescrizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del D.P.G.P. del 28 ottobre 1994, n. 49.

Art. 9: La concessione è personale. Ogni atto di cessione non autorizzato è nullo e comporta la decadenza dalla concessione.

Il concessionario è comunque sempre responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione di tutti gli obblighi e prescrizioni della concessione per l'intera sua durata.

Una eventuale voltura può essere concessa su domanda congiunta del concessionario e del subentrante.

Art. 10: Eventuali variazioni di domicilio o di altri dati personali del concessionario dovranno essere comunicati tempestivamente all'Amministrazione.

Art. 11: In caso di comprovata necessità ed urgenza (per esempio: alluvione od altro evento disastroso) in cui ogni indugio diventi pericoloso, il concessionario - per evitare danni a persone, beni o infrastrutture - è tenuto, su ordine dell'autorità amministrativa o di altri funzionari all'uopo incaricati, a rimuovere o lasciar rimuovere o demolire l'opera concessa. In tal caso si prescinde da qualsiasi atto formale.

Art. 12: L'inosservanza anche di una sola prescrizione contenuta nella presente concessione darà luogo, a giudizio dell'Amministrazione, alla revoca rispettivamente alla dichiarazione di decadenza della concessione ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 26 della L.P. del 12.07.1975, n. 35.

All'atto della revoca o della dichiarazione di decadenza il concessionario ha l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori di ripristino e quanto necessario per la riparazione di eventuali danni che fossero stati arrecati all'alveo, alle sponde od alle difese idrauliche, provvedendo in base alle prescrizioni impartite dall'Agenzia.

Art. 13: Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione con gli allegati tecnici e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione per il rilascio del duplicato.

Art. 14: Sono a carico del concessionario le spese d'istruttoria, copia di atti, carte bollate, controlli e simili dipendenti dalla presente concessione.

Art. 15: Non si dà luogo all'applicazione di un canone ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.G.P. del 28 ottobre 1994, n. 49, e succ. modifiche.

Art. 16: La validità della presente concessione cessa all'atto della demolizione dell'opera rispettivamente al momento in cui viene meno il suo esercizio. La cessazione dell'esercizio o della gestione deve essere comunicata immediatamente all'Agenzia che provvederà all'annullamento della concessione e, ove ritenuto necessario, ordinerà la rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 17: CONDIZIONI PARTICOLARI:

- Dovranno essere rigorosamente osservati i criteri generali e le prescrizioni tecniche per la realizzazione, il collaudo e la gestione degli impianti a fune.
- Qualsiasi ulteriore interferenza con le acque demaniali e le relative fasce di rispetto dovrà essere autorizzata separatamente.
- La posizione definitiva delle pile presso la stazione di monte dovrà essere picchettata sul posto prima della realizzazione alla presenza del tecnico competente dell'Ufficio demanio idrico, in modo tale da verificare il pieno rispetto delle esigenze idrauliche del rio Culac.

Art. 18: La presente concessione non autorizza in nessun caso ulteriori interventi o lavori nel corso della realizzazione dell'opera.

L'autorizzazione per una eventuale realizzazione di rampe, ponteggi, depositi di materiali, occupazione di suolo demaniale, modifiche dell'alveo, manomissione di argini, con indicazione di modalità di ripristino, inizio e durata degli interventi, ecc. deve essere preventivamente richiesta all'Agenzia dal concessionario o dalla ditta esecutrice dei lavori.

Nelle autorizzazioni rilasciate saranno approvati gli interventi ed i ripristini, ne verrà regolamentata la modalità di esecuzione e la durata.

In mancanza delle necessarie autorizzazioni si applicano le sanzioni previste dalla L.P. del 12.07.1975, n. 35.

In caso di inosservanza di quanto sopra è ritenuto responsabile sia il concessionario, sia la ditta esecutrice.

Se ritenuto necessario l'Amministrazione si riserva di richiedere un'adeguata cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Art. 19: Nel caso in cui nel periodo fra il rilascio della presente autorizzazione e l'esecuzione dei lavori si verificassero mutamenti nell'alveo o nella sua fascia di rispetto, il concessionario è tenuto a segnalare detti fatti all'Agenzia in modo che il progetto possa essere riesaminato.

Art. 20: Il richiedente deve comunicare all'Amministrazione l'inizio dei lavori. È fatto pure obbligo al concessionario di avvisare l'Amministrazione dell'ultimazione dei lavori nell'ambito del demanio idrico.

Art. 21: Nel caso in cui nella fase di esecuzione dei lavori sorgessero problemi di carattere idraulico, il concessionario deve immediatamente informare per iscritto l'Ufficio demanio idrico.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

- Rudolf Pollinger -
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto accettando la concessione, dichiara di rispettare tutte le norme che riguardano il demanio idrico e di sottostare alle prescrizioni particolari sopra indicate.

ALPENPANA Srl GmbH IL CONCESSIONARIO
Via Cistles, 7 - Tel. +39 335 225 600
39047 S. CRISTINA (BZ) VAL GARBENA
Part. IVA: 02562290219 (firma digitale)

Contro questo atto amministrativo può essere presentato, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa, ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (con imposta di bollo).

Soggetto a registrazione solo in caso d'uso - art. 2, allegato, parte 2°, del DPR del 26.04.1986, n. 131.



Alpenpana s.r.l.
PEC alpenpanasrl@pec.it

Selva di Val Gardena, il 14.09.2021
Progr. n. 238317

Funzionaria incaricata:
Claudia Mussner

Sorvolo di terreno comunale con impianto funiviario in progetto

Vostra richiesta del 09.09.2021, pervenuta al prot. n. 10157/21

Egregio Signor Schenk,

in merito alla richiesta in oggetto, Le comunico che, con deliberazione n. 25 del 23.03.2021 (deliberazione a Lei già nota), la Giunta comunale si è espressa in linea di massima favorevolmente a concedere al futuro concessionario della linea funiviaria la disponibilità dei terreni occorrenti per la costruzione del nuovo impianto verso il Monte Pana.

Il canone annuo indicativo per le occupazioni indicate nella planimetria allegata alla domanda originaria ammonta a Euro 1.200,00 per il terreno patrimoniale e a Euro 2.800,00 per le strade pubbliche. Le occupazioni si riferiscono ovviamente al solo territorio di Selva di Val Gardena.

Considerando il contenzioso in corso e lo stato del procedimento presso i competenti uffici della Provincia, spero che comprenda che al momento il Comune non può approvare e rilasciare atti definitivi di assenso.

Distinti saluti

Rolando Demetz
- Sindaco -
(firmato digitalmente)



Abteilung 41

Ripartizione 41

Grundbuch, Grund-und Gebäudekataster

Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

Amt 41.8 - Grundbuchamt Klausen

Ufficio 41.8 - Ufficio del libro fondiario di Chiusa

COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

Copia senza valore certificativo ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 4/99

PARTITA TAVOLARE

COMUNE CATASTALE 785 Santa Cristina

1235 II

Apertura il 26/10/2007

DISTRETTO Chiusa

Piombi *** Nessun piombo ***

Ultimo piombo evaso G.N. 1697/2007

A1

Particella

Corpo tavolare

Dati catastali al 06/10/2021

p.f. 1382/3

Qualità	Classe	Superficie mq.	R.Dominicale Euro	R.Agrario Euro
Alpe	5	1950	0,81	0,40

A2

*** Nessuna iscrizione ***

B

Alpenpana S.r.l. sede di Santa Cristina Valgardena, 02562290219 - quota 1/1

26/11/2007 - G.N. 1697/4 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/1

Contratto d.d. 13/11/2007

riguarda p.f. 1382/3

C

*** Nessuna iscrizione ***

Copia realizzata mediante sistema informativo automatizzato

Blocchi utili ai fini della liquidazione n. 1 - Euro 3,00

CONTRATTO PRELIMINARE
DI
COMPRAVENDITA

Tra i sottoscritti:

PIAZZA Ottone, nato a Selva Val Gardena il 30 maggio 1947, residente in elva Val Gardena, Via Ruacia n. codice fiscale PZZ TTN 47E30 I591A;

"ALPENPANA S.r.l.", con sede in Santa Cristina di Val Gardena (BZ), Str. Cisles n. 7, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila), Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano e Codice Fiscale 02562290219, numero REA BZ187802-, in questo atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante SCHENK Arturo, nato a Santa Cristina di Val Gardena (BZ) il 17 aprile 1961, domiciliato presso la sede sociale per la carica, , giusta i poteri a lui spettanti ai sensi dello Statuto Sociale;

PREMESSO

= che Piazza Ottone è proprietario delle pp. ff. 37/2 e 36/3 nonché della p. ed. 1672 in P.T. 1344/II C.C. Selva, area sulla quale da anni esercita l'attività di parcheggio pubblico;


= che la società ALPENPANA Srl, proprietaria dell'impianto seggioviario Santa Cristina/Monte Pana, intende trasferire il predetto impianto Santa Cristina/Monte Pana su parte delle predette pp. ff. 37/2 e 36/3 di proprietà di Ottone Piazza

TANTO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) PIAZZA Ottone si impegna a vendere alla società "ALPENPANA S.r.l." che come sopra rappresentata accetta, la piena proprietà dei seguenti immobili:
- porzione delle pp. ff. 37/2 e 36/3 C.C. Selva e precisamente quella porzione che risulta perimetrata in colore rosso nella planimetria che, firmata per approvazione, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
ai fini del perfezionamento del contratto definitivo le parti provvederanno a far redigere apposito tipo di frazionamento.
- 2) Il prezzo di vendita viene convenuto in Euro 659.000,00 (seicentocinquantanovemila) da pagarsi interamente al momento della sottoscrizione del contratto definitivo.
- 3) Il contratto definitivo sarà stipulato entro tre mesi dalla data in cui saranno state rilasciate le autorizzazioni per il trasferimento dell'impianto seggioviario.
- 4) Il presente atto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 3).
- 5) La parte promittente venditrice garantisce fin da ora la piena proprietà di quanto promesso in vendita come libera da pesi, oneri, ipoteche o altre iscrizioni pregiudizievoli.

Ortisei 11 novembre 2020




Two handwritten signatures are present at the bottom of the document. The first signature, in dark ink, appears to read 'Piazza Ottone'. The second signature, in lighter ink, appears to read 'Schenk Arturo'.



PLANIMETRIA DELLA SERVITU'
 pp.fond. 36/3 e 37/2 - C.C. Selva
 scala 1:500



Prof. Ing. Paolo Orzorio

ALEGATO - A



LEGENDA:

-  Superficie compresa tra i punti "A-B-C-D-E-F-G-H-L-M-N-O-A" gravata da servitù di passo e ripasso a piedi e con veicoli di qualsiasi genere a favore del **NUOVO IMPIANTO DI RISALTA** ed a carico della p.fond. 36/3
-  Superficie compresa tra i punti "A1-B1-C1-D1-E1-F1-G1-H1-I1-L1-M1-N1-O1-A1" gravata da servitù di passo e ripasso a piedi e con veicoli di qualsiasi genere e da servitù di sorvolo impianto funiviario a favore del **NUOVO IMPIANTO DI RISALTA** ed a carico delle pp.fond. 36/3 e 37/2

-  Superficie lorda area nuovo impianto di risalita in progetto - mq 1527,60
-  Struttura nuovo impianto di risalita in progetto

Il Tecnico
 geom. Alessandro Milani
 Data: 10/11/2020

